

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

## **Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)**

del ...

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 3 cpv. 2 lett. d della legge del 24 giugno 1902<sup>1</sup> sugli impianti elettrici;

in esecuzione della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni e della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

*ordina:*

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alle apparecchiature che possono provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali interferenze.

<sup>2</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature;
- b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità;
- c. il controllo delle apparecchiature.

#### **Art. 2**            Definizioni

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *apparecchiatura*: un apparecchio o un impianto fisso;
- b. *apparecchio*:
  1. ogni dispositivo o combinazione di simili dispositivi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinata all'utente finale, che può provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali interferenze;

**RU 2009 6243/RS 734.5**

<sup>1</sup>    **RS 734.0**

<sup>2</sup>    **RS 784.10**

<sup>3</sup>    **RS 946.51**

2. ogni componente o sotto unità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore finale in un simile dispositivo e che può provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali interferenze;
  3. ogni combinazione di simili dispositivi ed eventualmente di altri dispositivi che costituisce un impianto mobile ed è destinata a essere utilizzata in luoghi diversi (impianto mobile);
- c. *impianto fisso*: una combinazione particolare di apparecchi ed eventualmente di altri dispositivi, assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
  - d. *interferenza elettromagnetica*: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura, come per esempio un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un'alterazione dell'ambiente stesso di propagazione;
  - e. *immunità*: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare conformemente alla destinazione prevista, senza subire gli effetti di interferenze elettromagnetiche;
  - f. *offerta*: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di apparecchi, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo;
  - g. *messa a disposizione sul mercato*: la fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito;
  - h. *immissione in commercio*: la prima messa a disposizione di un apparecchio sul mercato svizzero;
  - i. *messa in servizio*: la prima installazione e utilizzazione di un apparecchio;
  - j. *installazione*: il fatto di mettere un'apparecchiatura in funzione;
  - k. *fabbricante*: ogni persona fisica o giuridica che produce un apparecchio, o che lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
  - l. *mandatario*: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome allo scopo di adempiere determinati compiti;
  - m. *importatore*: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un apparecchio proveniente dall'estero;
  - n. *distributore*: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un apparecchio a disposizione sul mercato;
  - o. *operatori economici*: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;

- p. *marchio di conformità*: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'apparecchio è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione.

<sup>2</sup> L'importazione di apparecchi destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio.

<sup>3</sup> L'offerta di un apparecchio è equiparata a una messa a disposizione sul mercato.

<sup>4</sup> L'immissione in commercio di un apparecchio usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un apparecchio nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un apparecchio nuovo identico.

<sup>5</sup> Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante:

- a. se immette in commercio un apparecchio con il proprio nome o marchio, o
- b. se modifica un apparecchio già immesso in commercio tanto da pregiudicare la conformità alla presente ordinanza.

<sup>6</sup> La riparazione di un'apparecchiatura è equiparata a una utilizzazione.

### **Art. 3**            Eccezioni

La presente ordinanza non si applica:

- a. alle apparecchiature la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata da disposizioni specifiche;
- b. alle apparecchiature che:
  1. non sono in grado di produrre o di contribuire a produrre emissioni elettromagnetiche che oltrepassano una soglia che permette agli impianti di telecomunicazione e ad altre apparecchiature di funzionare come previsto, e
  2. funzionano senza disturbi inaccettabili nonostante le interferenze elettromagnetiche generalmente presenti al momento del loro utilizzo;
- c. agli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 14 giugno 2002<sup>4</sup> sugli impianti di telecomunicazione utilizzati dai radioamatori, salvo se tali impianti sono messi a disposizione sul mercato;
- d. ai kit di componenti assemblati dai radioamatori e agli impianti messi a disposizione sul mercato modificati dai radioamatori per il proprio uso;
- e. i kit di valutazione per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e di sviluppo a tali fini;

<sup>4</sup> RS 784.101.2

- f. agli apparecchi utilizzati esclusivamente dagli organi federali competenti per adempiere i compiti previsti dalla legge militare del 3 febbraio 1995<sup>6</sup> sull'esercito e sull'amministrazione militare, dalla legge federale del 21 marzo 1997<sup>7</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalla legge federale del 3 ottobre 2008<sup>9</sup> sul servizio informazioni civile.

#### **Art. 4** Requisiti essenziali

<sup>1</sup> Le apparecchiature devono essere progettate e prodotte secondo lo stato della tecnica, in modo da garantire che:

- a. le interferenze elettromagnetiche da esse generate non superino il livello oltre il quale gli impianti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 3 lettera d LTC o altre apparecchiature non possono funzionare conformemente allo scopo previsto;
- b. possiedano un livello d'immunità alle interferenze elettromagnetiche prodotte durante un esercizio conforme al loro scopo, cosicché il loro funzionamento non sia disturbato in modo inaccettabile.

#### **Art. 5** Norme tecniche

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, l'UFKOM designa norme armonizzate a livello internazionale.

<sup>3</sup> L'UFKOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche od occuparsene direttamente.

<sup>4</sup> L'UFKOM pubblica le norme tecniche designate nel Foglio federale sotto forma di rinvio<sup>12</sup>.

#### **Art. 6** Adempimento dei requisiti essenziali per le apparecchiature

<sup>1</sup> Per le apparecchiature conformi a norme tecniche o a parti di norme tecniche, di cui all'articolo 5, si presume che siano adempiuti i requisiti essenziali per quanto riguarda gli aspetti disciplinati da queste norme o parti di esse.

<sup>2</sup> In caso di modifica di una norma tecnica designata, l'UFKOM indica il momento in cui la presunzione di conformità di cui al capoverso 1 viene a cadere per le apparecchiature conformi alla versione precedente.

<sup>6</sup> RS 510.10

<sup>7</sup> RS 120

<sup>9</sup> RS 121

<sup>12</sup> Le norme tecniche designate possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; o all'indirizzo Internet: [www.snv.ch](http://www.snv.ch)

**Art. 7** Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

<sup>1</sup> I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano certificati devono essere:

- a. accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>13</sup> sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure
- c. autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

<sup>2</sup> Chi si fonda su documenti di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualifiche di detto organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

**Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi apparecchi****Sezione 1: Condizioni generali****Art. 8**

Gli apparecchi possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano le disposizioni della presente ordinanza e se sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente ai fini previsti.

**Sezione 2: Apparecchi****Art. 9** Procedure di valutazione della conformità

<sup>1</sup> Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali della presente ordinanza mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

- a. il controllo interno della produzione (allegato 2);
- b. l'esame del tipo seguito da quello sulla conformità al tipo in base al controllo interno della produzione (allegato 3).

<sup>2</sup> Il fabbricante può scegliere di limitare l'applicazione della procedura descritta al capoverso 1 lettera b a taluni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza, a condizione che, per gli altri aspetti dei requisiti essenziali, sia applicata la procedura descritta al capoverso 1 lettera a.

**Art. 10** Documentazione tecnica

<sup>1</sup> Il fabbricante allestisce la documentazione tecnica prima dell'immissione in commercio dell'apparecchio e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:

<sup>13</sup> RS 946.512

- a. permettere la valutazione della conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali della presente ordinanza, e
- b. dimostrare la conformità dell'apparecchio a detti requisiti.

<sup>2</sup> La documentazione tecnica precisa le esigenze applicabili e copre, nella misura necessaria alla valutazione, la progettazione, la produzione e il funzionamento dell'apparecchio.

<sup>3</sup> Se il fabbricante applica la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b, la documentazione tecnica comprende un'analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.

<sup>4</sup> La documentazione tecnica deve contenere se del caso, almeno gli elementi seguenti:

- a. una descrizione generale dell'apparecchio;
- b. i disegni di progettazione e produzione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc;
- c. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchio;
- d. un elenco delle norme tecniche di cui all'articolo 5, applicate interamente o solo in parte, e in caso di mancata applicazione di tali norme, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche pertinenti applicate; in caso di applicazione parziale delle norme tecniche di cui all'articolo 5, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- e. i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli effettuati, ecc.;
- f. le relazioni sulle prove effettuate.

<sup>5</sup> Se la documentazione tecnica non è redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, l'UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una di queste lingue.

## **Art. 11** Dichiarazione di conformità

<sup>1</sup> La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente al modello figurante nell'allegato 4. La dichiarazione di conformità, aggiornata regolarmente, attesta la conformità ai requisiti essenziali.

<sup>2</sup> La dichiarazione di conformità deve essere redatta o tradotta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

<sup>3</sup> Se l'apparecchio è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, va redatta una sola dichiarazione. Un dossier contenente diverse dichiarazioni individuali è equiparato a una dichiarazione singola.

**Art. 12** Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica

<sup>1</sup> Il fabbricante, il suo mandatario, o nel caso in cui nessuno dei due risiede in Svizzera, l'importatore, devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell'immissione in commercio dell'apparecchio.

<sup>2</sup> In caso di immissione in commercio di serie di apparecchi, il termine decorre dalla data dell'immissione in commercio dell'ultimo esemplare della serie in questione.

**Art. 13** Marchio di conformità, informazioni di identificazione e rintracciabilità

<sup>1</sup> Ogni apparecchio deve recare il marchio di conformità di cui all'allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui all'allegato 1 numero 2.

<sup>2</sup> Il marchio di conformità deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchio non lo consentano, esso deve essere apposto in modo visibile e leggibile sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

<sup>3</sup> Ogni apparecchio deve recare l'indicazione del tipo, del lotto, del numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un'identificazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchio non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull'imballaggio dell'apparecchio o in un documento di accompagnamento.

<sup>4</sup> Ogni apparecchio deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante nonché l'indirizzo postale al quale quest'ultimo può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento all'apparecchio. L'indirizzo precisa un luogo unico ove il fabbricante può essere contattato. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

<sup>5</sup> Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'importatore, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato, oppure, ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull'imballaggio dell'apparecchio o in un documento di accompagnamento (dell'apparecchio) ed essere indicate in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

**Art. 14** Altre informazioni

<sup>1</sup> Ogni apparecchio deve essere corredato delle seguenti informazioni:

- a. tutte le misure precauzionali da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio al fine di garantire che esso adempia i requisiti essenziali della presente ordinanza quando è utilizzato;
- b. un'indicazione chiara delle restrizioni d'uso per gli apparecchi la cui conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza non è garantita nelle zone residenziali.

<sup>2</sup> Se del caso, l'indicazione di cui al capoverso 1 lettera b deve essere riportata anche sull'imballaggio.

<sup>3</sup> Le informazioni richieste per consentire un utilizzo dell'apparecchio conforme allo scopo previsto devono figurare nelle istruzioni allegate all'apparecchio.

<sup>4</sup> Le informazioni sono redatte in modo comprensibile dagli utilizzatori finali, nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell'impianto; nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.

**Sezione 3: Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso****Art. 15**

<sup>1</sup> Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso sottostanno a tutte le disposizioni applicabili concernenti gli apparecchi citati nella presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato non sottostanno agli articoli 4, 8–12, 13 capoverso 1 e 14.

<sup>3</sup> La documentazione allegata a un apparecchio di cui al capoverso 2 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 10 capoversi 2–4:

- a. la designazione dell'impianto fisso nel quale l'apparecchio deve essere incorporato e le caratteristiche di compatibilità elettromagnetica di quest'ultimo;
- b. le misure da adottare per l'incorporazione dell'apparecchio in detto impianto, per non compromettere la conformità di quest'ultimo.

**Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici**



**Art. 16** Obblighi d'identificazione

- 1 Su richiesta dell'UFCOM, gli operatori economici identificano:
  - a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un apparecchio;
  - b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un apparecchio.
- 2 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l'apparecchio e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l'apparecchio.

**Art. 17** Obblighi legati al trasporto e allo stoccaggio

Gli importatori e i distributori devono garantire che, fintanto che un apparecchio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

**Art. 18** Obblighi di controllo

- 1 I fabbricanti e gli importatori che ritengono o hanno motivo di supporre che un apparecchio da essi immesso in commercio non sia conforme alla presente ordinanza devono adottare senza indugio le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, ritirarlo o richiamarlo, se il caso lo richiede.
- 2 I distributori che ritengono o hanno motivo di supporre che un apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza devono assicurarsi che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, ritirarlo o richiamarlo, se il caso lo richiede.
- 3 Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l'UFCOM, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

**Art. 19** Obblighi di collaborazione

- 1 Su richiesta motivata dell'UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'apparecchio alla presente ordinanza.
- 2 Le informazioni e la documentazione devono essere fornite per scritto in formato cartaceo o elettronico, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'UFCOM.

- 3 Gli operatori economici cooperano con l'UFCOM, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi messi a disposizione sul mercato. Quest'obbligo si applica anche al mandatario per gli apparecchi che rientrano nel suo mandato.

### **Capitolo 3: Impianti fissi**

#### **Art. 20**

- <sup>1</sup> Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole tecniche riconosciute e conformemente alle indicazioni sull'impiego previsto dei componenti nonché soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza.
- <sup>2</sup> Le regole tecniche riconosciute devono essere documentate dalla persona che ha eseguito il montaggio. Questi documenti sono consegnati al proprietario degli impianti fissi.
- <sup>3</sup> Il proprietario deve conservare tale documentazione finché l'impianto è in servizio e fornirla all'UFCOM se quest'ultimo ne fa richiesta.

### **Capitolo 4: Messa in servizio e utilizzo delle apparecchiature**

#### **Art. 21**

- <sup>1</sup> Le apparecchiature messe in servizio devono essere conformi alla presente ordinanza. Devono essere correttamente installate e mantenute, e utilizzate conformemente agli scopi previsti.
- <sup>2</sup> La messa in servizio o l'utilizzo di un'apparecchiatura devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante.
- <sup>3</sup> Se un fornitore di servizi mette in servizio un'apparecchiatura, deve rispettare le regole tecniche riconosciute.
- <sup>4</sup> La riparazione di un'apparecchiatura deve essere effettuata conformemente ai requisiti essenziali.

### **Capitolo 5: Esposizione e dimostrazione di apparecchiature**

#### **Art. 22**

- <sup>1</sup> Chiunque esponga o presenti un'apparecchiatura che non soddisfa i requisiti per la sua messa a disposizione sul mercato o per la sua messa in servizio deve indicare

chiaramente che l'apparecchiatura in questione non è conforme alle prescrizioni e non può né essere messa a disposizione sul mercato né essere messa in servizio.

<sup>2</sup> Una dimostrazione può avvenire solo a condizione che siano prese le misure adeguate per evitare qualsiasi rischio d'interferenza elettromagnetica.

## **Capitolo 6: Messa a disposizione sul mercato di apparecchiature usate**

### **Art. 23**

<sup>1</sup> Le apparecchiature usate possono essere messe a disposizione sul mercato solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione in commercio.

<sup>2</sup> Le apparecchiature usate nelle quali sono stati sostituiti componenti importanti per il loro funzionamento soggiacciono alle stesse disposizioni degli apparecchi nuovi.

## **Capitolo 7: Controllo**

### **Art. 24**      Principi

<sup>1</sup> L'UFCOM verifica che le apparecchiature messe a disposizione sul mercato, messe in servizio, installate o utilizzate siano conformi alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> A tal fine l'UFCOM procede a dei controlli a campione. Procede anche a controlli se ha motivo di supporre che un'apparecchiatura non sia conforme alla presente ordinanza.

<sup>3</sup> Può accedere gratuitamente ai locali in cui si trovano le apparecchiature allo scopo di verificarne la conformità alla presente ordinanza. . Può esigere la consegna a titolo gratuito degli apparecchi.

<sup>4</sup> L'UFCOM può esigere che l'Amministrazione delle dogane (AFD) gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull'importazione di apparecchi.

<sup>5</sup> Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l'AFD scopre apparecchi per i quali sospetta, in base a una lista di controllo fornita dall'UFCOM, la non conformità alla presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette all'UFCOM senza indugio.

### **Art. 25**      Competenze

<sup>1</sup> L'UFCOM può esigere dagli operatori economici, dal prestatore di servizi responsabile della messa in servizio di un'apparecchiatura o dal proprietario di un impianto fisso la documentazione e le informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti di controllo. A tale scopo fissa un termine adeguato.

<sup>2</sup> In occasione dei controlli i gestori e gli utilizzatori devono presentare:

- a. la documentazione in loro possesso relativa alle apparecchiature e;

- b. le informazioni che permettono di identificare la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato, il proprietario o il gestore.

<sup>3</sup> Qualora vi sia motivo di ritenere che un impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti, segnatamente in caso di interferenze, l'UF.COM può esigere dal proprietario la prova della conformità dell'impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

#### **Art. 26** Prove di laboratorio

<sup>1</sup> L'UF.COM fa esaminare un apparecchiatura da un laboratorio ai sensi dell'articolo 7:

- a. se dalle prove da esso stesso effettuate risulta che tale apparecchiatura non rispetta i requisiti essenziali, e
- b. se la richiesta è proviene dalla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o dal proprietario dell'impianto fisso. .

<sup>2</sup> Prima di ordinare l'esame di un apparecchio, l'UF.COM sente il responsabile della sua messa a disposizione sul mercato. Prima di ordinare l'esame di un impianto fisso, sente il proprietario di quest'ultimo.

<sup>3</sup> I costi delle prove di laboratorio sono a carico del responsabile della messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o del proprietario dell'impianto fisso qualora dalle prove risulti che l'apparecchio o l'impianto fisso non soddisfa i requisiti richiesti.

<sup>4</sup> L'UF.COM può incaricare un laboratorio qualora egli stesso non possa effettuare le prove. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un apparecchio che non rispetta i requisiti essenziali o al proprietario dell'impianto fisso che non rispetta detti requisiti saranno imputati gli stessi costi come nel caso in cui l'UF.COM avesse effettuato in prima persona le prove. I capoversi 2 e 3 non si applicano.

#### **Art. 27** Misure

<sup>1</sup> Se dal controllo risulta una violazione delle disposizioni della presente ordinanza, l'UF.COM ordina le misure adeguate dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio, il gestore o il proprietario dell'apparecchiatura.

<sup>2</sup> Se risulta che un'apparecchiatura genera o subisce interferenze, l'UF.COM può segnatamente:

- a. vietarne l'ulteriore messa a disposizione sul mercato;
- b. disporre il ritiro, la confisca o il sequestro;
- c. vietare o limitare il futuro utilizzo; o
- d. esigere un adeguamento dell'apparecchiatura.

<sup>3</sup> L'UFCOM può pubblicare queste misure o renderle accessibili in Internet.

<sup>4</sup> L'UFCOM può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:

- a. le misure adottate;
- b. l'utilizzo cui è destinato l'apparecchio;
- c. le informazioni che ne permettono l'identificazione, come per esempio il fabbricante, il marchio e il tipo;
- d. le fotografie dell'apparecchio e del suo imballaggio;
- e. la data della decisione di non conformità.

## Capitolo 8: Interferenze

### Art. 28

<sup>1</sup> Su richiesta, l'UFCOM cerca di individuare l'origine di un'interferenza.

<sup>2</sup> Per determinare l'origine di un'interferenza, l'UFCOM dispone di un accesso gratuito a tutte le apparecchiature.

<sup>3</sup> L'UFCOM decide le misure volte a far cessare l'interferenza e, se del caso, la ripartizione dei costi risultanti da queste misure.

## Capitolo 9: Tasse

### Art. 29

<sup>1</sup> L'UFCOM percepisce una tassa:

- a. per le decisioni prese se, in adempimento dei suoi compiti di controllo, costata un mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza;
- b. per le spese dovute alla localizzazione dell'origine delle interferenze presso il gestore dell'apparecchiatura che genera o subisce interferenze, se l'origine dell'interferenza è imputabile al fatto che l'apparecchiatura:
  1. non corrisponde allo stato attuale della tecnica;
  2. non è stata messa in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o
  3. non è stata utilizzata conformemente alle restrizioni d'uso (art. 14 cpv. 1 lett. b).

<sup>2</sup> Le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 210 franchi.

<sup>3</sup> La tassa riscossa per determinare l'origine di un'interferenza ammonta ad almeno 175 franchi, e non comprende il tempo necessario per recarsi sul posto.

<sup>4</sup> Si applicano inoltre le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>15</sup> sugli emolumenti.

## Capitolo 10: Disposizioni finali

**Art. 30** Abrogazione e modifica di altri atti

<sup>1</sup> L'ordinanza del 18 novembre 2009<sup>16</sup> sulla compatibilità elettromagnetica è abrogata.

<sup>2</sup> L'espressione «ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica» è sostituita da «ordinanza del xx xx 2015 sulla compatibilità elettromagnetica» nelle disposizioni pertinenti delle seguenti ordinanze:

- a. articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>17</sup> concernente impianti elettrici a corrente debole;
- b. articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>18</sup> sugli impianti elettrici a corrente forte;
- c. articolo x capoverso x dell'ordinanza del xx<sup>19</sup> sui prodotti elettrici a bassa tensione;
- d. articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2001<sup>20</sup> concernente gli impianti elettrici a bassa tensione;
- e. articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 giugno 2002<sup>21</sup> sugli impianti di telecomunicazione.

<sup>3</sup> L'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>22</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

*Art. 13 cpv. 2bis e 3*

<sup>2bis</sup> *abrogato*

<sup>3</sup> L'UFKOM percepisce una tassa per le spese di localizzazione delle interferenze presso il gestore dell'impianto che genera o subisce interferenze se la causa dell'interferenza è imputabile al fatto che l'impianto:

- a. non corrisponde allo stato attuale della tecnica;
- b. non è stato messo in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o

<sup>15</sup> RS 172.041.1

<sup>16</sup> RU 2009 6243, 2010 3619 et 2014 4159

<sup>17</sup> RS 734.1

<sup>18</sup> RS 734.2

<sup>19</sup> RS 734.26

<sup>20</sup> RS 734.27

<sup>21</sup> RS 784.101.2

<sup>22</sup> RS 784.102.1

c. non è stata utilizzata conformemente alle prescrizioni vigenti.

**Art. 31** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

*Allegato 1  
(art. 13 cpv. 1)*

## Marchio di conformità

### 1. Marchio di conformità svizzero:

- 1.1 Il marchio di conformità svizzero è composto di due lettere latine maiuscole susseguenti, «C» e «H»: «CH». Le lettere, devono essere applicate in una forma ellittica con l'asse principale orizzontale.



Dimensioni minime:	
Altezza dell'ellissi	7,2 mm
Larghezza dell'ellissi	11 mm
Altezza delle lettere	5 mm
Larghezza delle lettere	2,5 mm
Spessore del tratto	0,6 mm

- 1.2 In caso di ingrandimento del marchio di conformità, devono essere mantenute le sue proporzioni.

### 2. Marchio di conformità estero:

- 2.1 È ammesso il marchio di conformità definito nell'allegato 2 del regolamento (CE) n. [765/2008](#)<sup>24</sup>. L'illustrazione ha carattere informativo.



- 2.2 L'apposizione di questo marchio di conformità deve rispettare i principi generali definiti all'articolo 30 del Regolamento (CE) n° 765/2008.

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. [765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, versione del GU L 218, del 13 agosto 2008, pag. 30.



*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 1 lett a)

## **Controllo interno della produzione (modulo A)**

1 Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli apparecchi in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

### **2 Valutazione della compatibilità elettromagnetica**

2.1 Il fabbricante deve effettuare una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei pertinenti fenomeni, al fine di soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza.

2.2 La valutazione della compatibilità elettromagnetica deve tenere conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve accertare che gli apparecchi soddisfino i requisiti essenziali della presente ordinanza, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso al quale gli apparecchi sono destinati.

### **3 Documentazione tecnica**

Il fabbricante compila la documentazione tecnica di cui all'articolo 10.

### **4 Produzione**

4.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti alla documentazione tecnica di cui all'articolo 10 e ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

4.2. Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchio nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchio.

### **5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità**

5.1. Il fabbricante appone il marchio di conformità su ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente ordinanza ad esso applicabili.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello di apparecchio.

### **6 Mandatario**

- 6.1 Gli obblighi del fabbricante previsti al numero 5 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
- 6.2 La progettazione e la produzione di apparecchi nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

*Allegato 3*  
(art. 9 cpv. 1 lett. b)

## **Esame del tipo seguito da quello sulla conformità al tipo in base al controllo interno della produzione**

### **I Esame del tipo (modulo B)**

1. L'esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di un apparecchio, nonché verifica e certifica che rispetti i requisiti essenziali di cui alla presente ordinanza.
2. L'esame del tipo consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchio effettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 3, senza esame di un campione (tipo di progetto). Può essere limitato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza precisati dal fabbricante o dal suo mandatario.
3. Domanda di esame del tipo
  - 3.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del tipo a un unico organismo di valutazione della conformità di sua scelta.
  - 3.2 La domanda deve specificare nel dettaglio gli aspetti dei requisiti essenziali per i quali è richiesto un esame e contenere:
    - a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
    - b) una dichiarazione scritta che attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità;
    - c) la documentazione tecnica di cui all'articolo 10.
4. L'organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchio in relazione agli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza per i quali è richiesto un esame.
5. L'organismo di valutazione della conformità redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al numero 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all'UF.COM, l'organismo di valutazione della conformità rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. **Certificato di esame del tipo.**
  - 6.1 Se il tipo risulta conforme ai requisiti della presente ordinanza applicabili all'apparecchio in questione, l'organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di esame del tipo. Tale certificato riporta il nome e

l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame del tipo può comprendere uno o più allegati.

6.2 Il certificato di esame del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli apparecchi prodotti al tipo esaminato e consentire il controllo dell'apparecchio in funzione.

6.3 Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali della presente ordinanza ad esso applicabili, l'organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di esame del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

## 7. **Obbligo di controllo**

7.1 L'organismo di valutazione della conformità segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali della presente ordinanza. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo di valutazione della conformità ne informa il fabbricante.

7.2 Il fabbricante informa l'organo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali della presente ordinanza o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al primo certificato di esame del tipo.

8.

8.8.1 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l'UF.COM in merito ai certificati di esame del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

8.2 Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità dei certificati di esame del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

8.3 L'UF.COM e gli altri organismi di valutazione della conformità possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi. L'UF.COM può ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati delle prove effettuate dall'organismo di valutazione della conformità. L'organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione dell'UF.COM una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per

dieci anni a decorrere dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso in commercio.

10. Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al numero 3 e adempiere agli obblighi di cui ai numeri 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

*Allegato 4*  
(art. 11 cpv. 1)

## **II Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C)**

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 e garantisce e dichiara che gli apparecchi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza ad essi applicabili.

### **2. Produzione**

2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti al tipo approvato oggetto del certificato di esame e ai requisiti applicabili della presente ordinanza.

2.2. Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchio nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchio.

### **3. Marchio e dichiarazione di conformità**

3.1. Il fabbricante appone la marchio di conformità a ogni singolo apparecchio conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e ai requisiti essenziali della presente ordinanza ad esso applicabili.

3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello d'apparecchio.

### **4. Mandatario**

4.1. Gli obblighi del fabbricante previsti al numero 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

4.2. La progettazione e la produzione di apparecchi nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

**Modello di dichiarazione di conformità**

<sup>1</sup> La dichiarazione di conformità per un apparecchio con il marchio svizzero di conformità secondo l'allegato 1 numero 1 va redatta in base al modello seguente:

**Titolo: Dichiarazione di conformità**

1. Modello di apparecchio/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un'immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l'identificazione dell'apparecchio):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla legislazione svizzera applicabile:
6. Riferimento alle pertinenti norme tecniche applicate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l'organismo di valutazione della conformità ... (denominazione, numero d'identificazione) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni complementari:  
Firmato a nome e per conto di:  
(luogo e data del rilascio):  
(nome, funzione) (firma):

<sup>2</sup> La dichiarazione di conformità per un apparecchio con il marchio di conformità estero secondo l'allegato 1 numero 2 va redatta in base al modello di cui all'allegato IV della direttiva 2014/30/UE<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 2004/108/CE, GU L 96 del 29 marzo 2014, pag. 79.

